

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0096/2009

24.2.2009

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Magor Imre Csibi

(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione. [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA	6
PROCEDURA	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))**

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0399),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0277/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0096/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e modificata come segue;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti **connessi all'energia** possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L'estensione del campo d'applicazione a tutti i prodotti connessi all'energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche di progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all'energia.

Emendamento

(2) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L'estensione del campo d'applicazione a tutti i prodotti garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche di progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti **che hanno un impatto ambientale significativo e presentano importanti potenzialità per il miglioramento dell'impatto sull'ambiente.**

Motivazione

Necessario adeguamento all'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti in sintonia con l'emendamento 1.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Ai prodotti connessi all'energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche***

Emendamento

(3) Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale

numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell'inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

Motivazione

Con l'estensione del campo di applicazione della direttiva in modo da coprire tutti i prodotti, nell'ottica dell'efficienza energetica e delle risorse, ne consegue naturalmente la soppressione delle prime due frasi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Molti prodotti connessi e non connessi all'energia presentano significative potenzialità di ridurre il loro impatto ambientale e attuare l'efficienza delle risorse e del materiale attraverso una migliore progettazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica

4. La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica

integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

Dovrebbero essere prese in considerazione diverse opzioni per migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e limitare l'inquinamento, quali il pensiero funzionale (trasformare prodotti in servizi), la dematerializzazione e lo sviluppo di tecnologie basate sull'imitazione della natura (biomimetismo).

Motivazione

Per migliorare in modo significativo l'efficienza energetica e delle risorse occorre esaminare attentamente gli attuali modelli economici e l'organizzazione della produzione e del consumo. Molti esempi indicano che ciò sta già avvenendo. Si prenda il caso di Interface, il produttore americano di tappeti. I suoi prodotti sono affittati invece che venduti, il che comporta una notevole riduzione dei materiali impiegati e delle emissioni di CO₂.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il miglioramento dell'efficienza energetica — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel

Emendamento

(5) Il miglioramento dell'efficienza energetica ***e delle risorse*** — una delle cui opzioni disponibili è l'uso più efficiente dell'elettricità — è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ***e anche al conseguimento degli obiettivi della Strategia tematica sulle risorse naturali***. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un'azione politica che si opponga a tale tendenza. Una

programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma d'azione per l'ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Dovrebbero pertanto essere adottati misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

La necessità di una migliore efficienza delle risorse è dimostrata in numerose relazioni scientifiche e anche nella Strategia tematica sulle risorse naturali.

Motivazione

Il riferimento alla Strategia tematica sulle risorse naturali è importante dato che la Strategia fornisce i principali argomenti che spiegano per quale motivo la direttiva sulla progettazione ecologica dovrebbe avere un campo di applicazione più vasto della semplice efficienza energetica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Emendamento

(6) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante ***l'intero*** ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi. ***Un approccio funzionale offre potenzialità per un notevole incremento dell'efficienza delle risorse in molti settori di prodotti.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2. Il pensiero funzionale, che sostanzialmente

trasforma prodotti in servizi, ha grandi potenzialità in molti settori di prodotti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo *l'impatto ambientale potenziale* dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

Emendamento

(9) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo *il potenziale* impatto ambientale *negativo* dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico e *delle risorse* dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e *riduce la domanda di risorse naturali*, ciò che rappresenta *presupposti indispensabili* per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, *può essere necessario* informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all'energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

Emendamento

(11) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione, *è di importanza capitale* informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all'energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell'ambiente.

Motivazione

L'informazione dei consumatori è al centro della produzione e del consumo sostenibili. Questa politica sarà efficace solo se i consumatori saranno ben consapevoli delle scelte disponibili e delle modalità di utilizzo dei rispettivi prodotti e servizi offerti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Basandosi sulla comunicazione della Commissione sulla politica relativa ai prodotti integrati (COM(2003)0302), la presente direttiva dovrebbe promuovere modelli economici alternativi che favoriscono il rendimento ambientale dei prodotti e servizi durante il loro intero ciclo di vita.

Motivazione

Per migliorare in modo significativo l'efficienza energetica e delle risorse occorre esaminare attentamente gli attuali modelli economici e l'organizzazione della produzione e del consumo. Molti esempi indicano che ciò sta già avvenendo. Si prenda il caso di Interface, il produttore americano di tappeti. I suoi prodotti sono affittati invece che venduti, il che comporta una notevole riduzione dei materiali impiegati e delle emissioni di CO₂.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di

(23) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate ***al prodotto o*** al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di

consumatori.

consumatori.

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento tra il termine "prodotto", quale definito nella direttiva, e il raggruppamento di tali prodotti allo scopo di predisporre misure di esecuzione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

Emendamento

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, ***tenendo conto del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che definisce norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti***¹. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale dell'intero ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

¹ *GU L 218, del 13.8.2008, pag. 30.*

Motivazione

È necessario includere gli strumenti complementari alla presente direttiva al fine di non ostacolare il lavoro attualmente svolto nell'ambito dei suddetti altri strumenti comunitari.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) ***Sulla base dell'esperienza accumulata con l'applicazione della direttiva, la Commissione deve esaminarne il funzionamento e l'efficacia e valutare se sia opportuno estenderne il campo d'applicazione al di là dei prodotti connessi all'energia.*** Nell'ambito di tale esame la Commissione consulta i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.

Emendamento

(38) Sulla base dell'esperienza accumulata con l'applicazione della direttiva, la Commissione deve ***esaminare l'efficacia della direttiva e delle sue misure di esecuzione nonché i metodi a sostegno della preparazione delle misure di esecuzione.*** Nell'ambito di tale esame la Commissione consulta i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.

Motivazione

L'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti comporterà un esame più approfondito di altri parametri ambientali rispetto all'efficienza energetica. Pertanto è necessario un esame dei metodi per la preparazione delle misure di esecuzione. Un metodo a più criteri è altresì in sintonia con l'approccio del ciclo di vita promosso dal piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile. Considerando corrispondente all'articolo 21 sulla revisione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

Emendamento

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia *(in appresso "prodotti")* nell'intento di ***migliorare la loro prestazione ambientale e di*** garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

Motivazione

L'obiettivo della rifusione della direttiva quadro 2005/32/CE è quello di estendere il suo

campo di applicazione per consentire la definizione di specifiche per la progettazione ecocompatibile nella Comunità anche per tutti i prodotti connessi all'energia. L'obiettivo generale di tale estensione, tuttavia, non è solo quello di garantire la libera circolazione dei prodotti, ma di migliorare anche le loro prestazioni ambientali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica **e delle risorse** e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **"prodotto connesso all'energia, denominato nel prosieguo "prodotto":** qualsiasi marca **che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo** che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio nell'Unione europea, **includere le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali,** e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

Emendamento

1. **"prodotto":** qualsiasi marca che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio nell'Unione europea e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente

Motivazione

Necessario adeguamento all'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti in sintonia con l'emendamento 1.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

13. "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

Emendamento

13. "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo, ***al riutilizzo o al riciclaggio***;

Motivazione

Occorre modificare il concetto "dalla culla alla tomba". Molto spesso i prodotti, una volta terminata la propria vita utile, possono essere rimessi a nuovo e/o riciclati per essere utilizzati in prodotti nuovi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

21. "prestazione ambientale": per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione ***degli aspetti ambientali del prodotto*** da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

Emendamento

21. "prestazione ambientale": per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione ***dell'impatto globale del prodotto sull'ambiente durante il suo ciclo di vita*** da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

Motivazione

È importante sottolineare che tutte le valutazioni della prestazione ambientale di un prodotto devono basarsi su un approccio improntato al ciclo di vita.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. ***L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;***

Emendamento

a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto, ***compreso il processo di produzione***, e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica ***e delle risorse***. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza.

Motivazione

Occorre includere l'utilizzo di energia durante il processo di produzione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 6 luglio **2007**, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

Emendamento

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 6 luglio **2010**, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente ***e almeno ogni tre anni*** dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

Motivazione

La data di cui alla prima frase è ormai obsoleta e dovrebbe pertanto essere soppressa. Tuttavia per avere un qualche riferimento è proposta una cadenza minima triennale per la presentazione da parte della Commissione di un nuovo piano di lavoro per garantire un miglioramento continuo e la certezza della pianificazione per l'industria.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

– misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria,

Emendamento

– misure di esecuzione cominciando dai prodotti ***o dai gruppi di prodotti*** che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria,

Motivazione

Coerenza con l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di

Emendamento

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata

tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione **e delle pertinenti misure aggiuntive atte a stimolare la prestazione ambientale dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, quali la promozione di modelli economici alternativi, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione**, ad esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

Motivazione

Il forum consultivo deve puntare al più ampio dialogo possibile.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 21

Testo della Commissione

Entro il 2012, la Commissione verifica se sia opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia, l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui

Emendamento

Previo consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, compresi, tra l'altro:

all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

– l'efficacia della metodologia a sostegno della preparazione di misure di esecuzione, esaminando in particolare l'intero ciclo di vita dei prodotti nonché la gestione sostenibile delle risorse e la promozione del riuso e del riciclaggio:

– la soglia di dette misure;

– i meccanismi di sorveglianza del mercato;

– le pertinenti misure di autoregolamentazione, compresa la promozione di modelli economici alternativi atti a favorire la prestazione ambientale durante l'intero ciclo di vita dei prodotti.

*Alle luce dei risultati della verifica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva **allo scopo di estenderne il campo d'applicazione ai prodotti non connessi all'energia che presentano considerevoli potenzialità di ridurre i loro impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita;***

Entro il 2011 la Commissione elabora una metodologia atta a preparare misure di esecuzione e facilitare il processo di definizione delle priorità per i prodotti non connessi all'energia.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Allegato I – fase 1 – punto 1.1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) riutilizzo o recupero

Motivazione

Chiarire che il riutilizzo e il riciclaggio sono coperti dalla definizione.

MOTIVAZIONE

“I nostri attuali modelli di consumo e di produzione hanno un impatto rilevante sull’ambiente, in particolare per quanto riguarda i gas a effetto serra, l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse naturali. Si può ancora fare molto per rendere il consumo e la produzione in Europa più sostenibili, senza costi supplementari per le imprese e le famiglie, e i vantaggi sono numerosi”. (Citazione della Commissione europea sul suo piano d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile, che prevede, fra l’altro, i requisiti di progettazione ecocompatibile per più prodotti).

La direttiva quadro 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005, indicata in prosieguo “direttiva sulla progettazione ecocompatibile”, istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. L’obiettivo della proposta di rifusione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è incorporare la direttiva di modifica 2008/28/CE¹ ed estenderne il campo d’applicazione al fine di stabilire specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile anche per tutti i prodotti connessi all’energia. Tali specifiche di progettazione ecocompatibile sono disposizioni vincolanti, elaborate attraverso misure di esecuzione al fine di garantire che i prodotti non siano pericolosi per l’ambiente.

Rifusione

Il relatore deplora, innanzitutto, che la Commissione proponga solo una rifusione molto limitata della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, in particolare perché non sembra che siano apportate “modifiche sostanziali” alla direttiva tali da giustificare una rifusione.

Campo di applicazione

Nella rifusione, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della direttiva solo ai “prodotti connessi all’energia”, definiti come “prodotti che abbiano un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo” e si impegna a verificare nel 2012 se sia opportuna un’ulteriore estensione del campo di applicazione. Il relatore, d’altro canto, propone l’immediata estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti, ad eccezione dei mezzi di trasporto per persone o merci, per consentire una maggiore flessibilità di adattamento alle future sfide e priorità ambientali, quali l’uso sostenibile delle risorse naturali. Secondo la valutazione d’impatto della Commissione, questo punto di vista è stato considerato effettivamente come la migliore opzione, mentre l’opzione presentata nella sua proposta non è stata nemmeno valutata.

Lo scopo generale della progettazione ecocompatibile è migliorare la prestazione ambientale dei prodotti con i costi minimi per ciclo di vita. Si presume che la maggior parte dei prodotti possano avere prestazioni migliori con un minore impatto ambientale al medesimo costo o a

¹ Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48).

un costo leggermente superiore per i consumatori. Un'estensione del campo di applicazione limitata ai prodotti connessi all'energia non permetterà di conseguire il pieno potenziale dei miglioramenti in termini di efficienza dei costi dell'impatto ambientale dei prodotti poiché sarebbero aggiunti soltanto pochi gruppi di prodotti.

È quindi essenziale che il quadro giuridico comunitario per la progettazione ecocompatibile consenta una sistematica integrazione di aspetti ambientali pertinenti nella fase di progettazione di tutti i prodotti che presentano un potenziale di miglioramento.

Un'estensione del campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile non ostacolerà l'attuale processo di attuazione perché si tratta di una direttiva quadro e una modifica del campo di applicazione non avrebbe quindi un impatto diretto sulla scelta dei prodotti. Spetta sempre alla Commissione decidere, nell'ambito della procedura regolamentare di comitatologia, quali prodotti fare rientrare in misure di esecuzione e come attribuire loro priorità. Non sarebbe giustificato aggiungere una valutazione preventiva relativamente arbitraria, come l'estensione limitata ai soli prodotti connessi all'energia.

L'estensione del campo di applicazione al di là dei prodotti connessi all'energia fornirebbe maggiore flessibilità per rendere prioritari prodotti che hanno un impatto significativo sull'ambiente e un elevato potenziale a essere resi più ecologici. Consentirebbe l'elaborazione di requisiti minimi per una più vasta gamma di prodotti, migliorando così la prestazione ambientale di prodotti e fornendo ai consumatori una più ampia varietà di prodotti sostenibili.

In tempi in cui le risorse naturali si riducono, i prodotti ecologici ed efficienti in termini di energia non solo andranno a vantaggio dei consumatori e dell'ambiente, ma determineranno sempre più il successo e la competitività delle imprese europee.

Revisione

La proposta del relatore di ampliare il campo di applicazione a tutti i prodotti adesso rende obsoleta la valutazione di "opportunità" per un'ulteriore estensione. Nel contempo, è ancora necessario rivedere tutti i meccanismi della direttiva. Inoltre, si dovrebbe verificare la metodologia relativa agli studi preparatori per le misure di esecuzione. L'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti porterà a un esame più approfondito di altri parametri ambientali diversi dall'efficienza energetica. Pertanto, una revisione della metodologia per la preparazione delle misure di esecuzione è necessaria al fine di affrontare l'intero ciclo di vita di un prodotto che è anche in linea con l'approccio del ciclo di vita proposto dal piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

COM(2008)0151 of – 2008/0151(COD)



GRUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, 6 settembre 2008

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all'energia
COM(2008)399 definitivo del 16.7.2008 – 2008/0151(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il suo punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione il 24 luglio 2008 si è riunito per esaminare, tra l'altro, la suddetta proposta, presentata dalla Commissione.

In tale riunione¹, a seguito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonda la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio il gruppo consultivo ha stabilito, di comune accordo, che la sostituzione all'articolo 20 del termine "*sanzioni*" con il termine "*norme*" e l'aggiunta di una frase finale (del seguente

¹ Il gruppo di lavoro consultivo, pur disponendo delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta, ha utilizzato come base la versione inglese, ossia la versione originale del testo in discussione.

tenore: "*Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.*") avrebbero dovuto essere evidenziate con sfondo grigio, secondo l'uso consueto in caso di modifiche del contenuto.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto potuto concludere, di comune accordo, che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA
Giureconsulto

J.-C. PIRIS
Giureconsulto

C.-F.DURAND
actg. Direttore generale

22.1.2009

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Relatore per parere: Mechtild Rothe

BREVE MOTIVAZIONE

Sintesi generale

Nel luglio 2008 la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili. Il pacchetto di interventi e proposte include una rifusione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia (direttiva sulla progettazione ecocompatibile). La direttiva 2005/32/CE viene sottoposta a rifusione per estenderne il campo d'applicazione al fine di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile anche per i prodotti connessi all'energia. Di conseguenza, i prodotti che non consumano energia in quanto tale ma che hanno un impatto sul consumo energetico, come finestre e dispositivi che consumano acqua, saranno ugualmente contemplati dalla direttiva quadro. A titolo d'esempio, la progettazione ecologica delle docce può infatti ridurre il consumo di acqua e ridurre dunque la domanda energetica complessiva per il riscaldamento dell'acqua.

Obiettivi

1) Campo d'applicazione della direttiva

Grazie alla proposta di estendere il campo d'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ai prodotti connessi all'energia, si renderà disponibile un ampio potenziale di risparmio energetico sinora inesplorato. Consentendo una più ampia elaborazione di obiettivi ambientali minimi per una gamma più estesa di prodotti, la proposta contribuirà al miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti stessi, concorrendo dunque al

risparmio delle scarse risorse disponibili e del denaro dei cittadini.

Poiché non tutti i prodotti possono essere trattati allo stesso tempo, è da registrare con favore la gradualità dell'approccio indicato relativamente a tale estensione. In futuro, tuttavia, le fasi di realizzazione e utilizzo dei prodotti dovranno non solo tener conto del rendimento energetico ma anche garantire una maggiore efficienza a livello di impiego delle risorse. Risulta pertanto necessario stabilire chiaramente un calendario per la revisione della direttiva da parte della Commissione al fine di contemplare tutti i prodotti (articolo 21), senza limitarsi a una valutazione dell'opportunità di estendere il campo d'applicazione ai prodotti non connessi all'energia entro il 2012.

2) Scoraggiare comportamenti opportunistici

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile, insieme alla proposta di estensione del campo d'applicazione ai prodotti connessi all'energia, consente l'autoregolamentazione da parte dell'industria, compresi gli impegni unilaterali e volontari. Ciò mira al raggiungimento degli obiettivi della direttiva a costi inferiori e in modo più rapido e flessibile. Tuttavia, poiché le misure sono, per loro natura, volontarie, non vi è alcuna garanzia circa l'espletamento degli obblighi. Gli impegni volontari, inoltre, mancano spesso di trasparenza e ambizione.

Le industrie europee rilevano come tale disposizione consenta l'adozione di comportamenti opportunistici, ovvero la commercializzazione di prodotti non conformi da parte di soggetti poco lungimiranti, che hanno in progetto di uscire dal mercato. Ciò costituisce un vantaggio concorrenziale sleale, nonché un grave ostacolo all'instaurarsi di una situazione di effettiva parità. Ogni eventuale accordo volontario deve pertanto essere preceduto da misure di carattere legislativo.

3) Migliorare la trasparenza

La trasparenza e un'informazione chiara sono fondamentali in un'ottica di rafforzamento e miglioramento costante del prodotto. L'esperienza dimostra tuttavia che, in realtà, in materia di prodotti ecocompatibili, consumatori, industria e organi di attuazione non dispongono di informazioni chiare e di facile comprensione. Inoltre, l'attuale processo di realizzazione/studio dei prodotti risulta dispendioso in termini economici e di tempo e ciò è causa della partecipazione relativamente scarsa alle riunioni delle parti interessate. In particolare, le PMI non sono adeguatamente rappresentate. La creazione di una banca dati sui prodotti ecocompatibili (articolo 18 bis (nuovo)) costituirebbe per i consumatori e l'industria europea un importante valore aggiunto, poiché fornirebbe informazioni di facile accesso e agevolerebbe la partecipazione rapida e flessibile delle parti interessate.

È inoltre della massima importanza che la Commissione informi immediatamente il Parlamento europeo (articolo 3, punto 3) circa i risultati riportati dalle autorità nazionali di sorveglianza del mercato, specialmente in caso di mancata conformità.

Contesto

L'attuale crisi finanziaria non fa che accentuare la responsabilità dell'Unione europea di onorare i propri impegni energetici e ambientali. Offre pertanto l'occasione per ridefinire le priorità dell'Europa e portare i prodotti europei in una posizione di primo piano nell'ambito

della concorrenza internazionale.

I consumatori non tengono sufficientemente conto dei benefici economici derivanti dall'uso di strumenti e apparecchiature a basso consumo energetico. Le decisioni di acquisto dei consumatori sono tuttavia essenziali per il raggiungimento di risultati positivi. È necessario dunque che efficienza energetica ed efficienza delle risorse diventino un fattore determinante nelle decisioni dei consumatori. L'uso di obiettivi dinamici, coniugato all'adozione di sistemi di valutazione delle prestazioni ed etichettatura, rappresenta uno strumento efficace per informare i cittadini e orientare il mercato verso l'efficienza in termini economici e di risorse.

Poiché le risorse naturali sono limitate, prodotti ecocompatibili e a basso consumo energetico non solo avranno l'effetto di ridurre la dipendenza dell'Unione europea dall'importazione di energia e di contribuire ad attenuare il cambiamento climatico, bensì favoriranno ugualmente, in misura significativa, la concorrenza e il successo delle imprese europee.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 hanno sottolineato l'esigenza di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per raggiungere l'obiettivo di risparmio del 20% dei consumi energetici comunitari rispetto alle proiezioni per il 2020 ed hanno chiesto una rapida ed esauriente attuazione dei settori chiave identificati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità". Detto piano d'azione ha sottolineato le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008 sul piano d'azione,

ha chiesto il rafforzamento delle disposizioni della Direttiva 2005/32/CE.

Motivazione

L'approccio alla progettazione ecocompatibile deve essere visto alla luce del "Piano d'azione per l'efficienza energetica", nonché dell'impegno globale per ridurre il consumo energetico del 20% entro il 2020.

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante **il** ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Emendamento

(6) È necessario agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante **l'intero** ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Motivazione

È importante agire nella fase progettuale del prodotto connesso all'energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante l'intero ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo **l'impatto ambientale potenziale** dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del

Emendamento

(9) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione riducendo **il potenziale** impatto ambientale **negativo** dei prodotti connessi all'energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il

rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

Motivazione

È importante conseguire, attraverso la direttiva in esame, un elevato livello di protezione riducendo il potenziale impatto ambientale negativo dei prodotti connessi all'energia.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.

Emendamento

(13) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l'aumento dell'efficienza energetica deve essere considerata l'obiettivo ambientale prioritario in attesa dell'adozione di un piano di lavoro.
Migliorare l'efficienza energetica è il metodo più rapido ed economico per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Motivazione

Migliorare l'efficienza energetica è il metodo più rapido ed economico per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Può risultare necessario e giustificato

Emendamento

(14) Può risultare necessario e giustificato

stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l'urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ***nonché all'impegno della Comunità di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 e del 30% nel caso di un accordo internazionale,*** e fatto salvo l'approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.

Motivazione

È necessario aggiornare questo considerando, al fine di includere la decisione presa dai Capi di Stato nel marzo 2007 relativamente alla riduzione comunitaria dei gas serra.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di

Emendamento

(21) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l'integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di

informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse.

informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti a dalla facilità di accesso alle stesse **e dall'accesso a strumenti finanziari specifici per le PMI che operano nel campo del miglioramento dell'efficienza energetica.**

Motivazione

L'integrazione della progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese potrebbe essere agevolata dall'ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse nonché dall'accesso a strumenti finanziari specifici per le PMI che operano nel campo del miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) In fase di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere attivamente conto di eventuali norme sancite nella normativa sulle piccole imprese (Small Business Act), la quale dovrebbe alleviare gli oneri gravanti sulle PMI per quanto riguarda sia la condivisione di informazioni che l'applicazione delle norme stabilite.

Motivazione

È di fondamentale importanza prendere in considerazione gli oneri amministrativi sostenuti dalle PMI e, conseguentemente, impegnarsi al fine di ridurli per quanto possibile.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 23**

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la

(23) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la

Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al **prodotto o al** gruppo di prodotti, come l'industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell'ambiente e le organizzazioni di consumatori.

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento tra il termine "prodotto", quale definito nella direttiva, e il raggruppamento di tali prodotti allo scopo di predisporre misure di esecuzione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) In fase di elaborazione delle norme ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere attivamente conto del fatto che le PMI talvolta incontrano particolari difficoltà ad applicare nuove norme.

Motivazione

È di fondamentale importanza prendere in considerazione gli oneri amministrativi sostenuti dalle PMI e, conseguentemente, impegnarsi al fine di ridurli per quanto possibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione **93/465/CEE** del Consiglio, del **22 luglio 1993, concernente i moduli**

(25) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione **768/2008/CE** del **Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,**

relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica¹.

¹ *GU L 220, del 30.8.1993, pag. 23.*

relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti¹.

¹ *GU L 218, del 13.08.2008, pag. 82.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale **del** ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

Emendamento

(26) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell'ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, **tenendo conto del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che definisce norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹.** Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale **dell'intero** ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva.

¹ *GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.*

Motivazione

È necessario includere gli strumenti complementari alla presente direttiva al fine di non ostacolare il lavoro attualmente svolto nell'ambito dei suddetti altri strumenti comunitari.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e sviluppare programmi e strumenti specifici per il finanziamento della ricerca nel campo della progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Motivazione

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e sviluppare programmi e strumenti specifici per il finanziamento della ricerca nel campo della progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di ***migliorare la prestazione ambientale e di*** garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

Motivazione

L'obiettivo della rifusione della direttiva quadro 2005/32/CE è quello di estendere il suo campo di applicazione per consentire la definizione di specifiche per la progettazione ecocompatibile nella Comunità anche per tutti i prodotti connessi all'energia. L'obiettivo generale di tale estensione, tuttavia, non è solo quello di garantire la libera circolazione dei prodotti, ma di migliorare anche le loro prestazioni ambientali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

21. "prestazione ambientale": per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

Emendamento

21. "prestazione ambientale": per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico **e l'effetto globale del prodotto sull'ambiente durante il suo ciclo di vita;**

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e la Commissione sviluppano e promuovono la creazione di programmi e strumenti specifici volti al finanziamento delle PMI che operano nel campo del miglioramento dell'efficienza energetica.

Motivazione

È importante che gli Stati membri e la Commissione sviluppino e promuovano la creazione di programmi e strumenti specifici volti al finanziamento delle PMI che operano nel campo del miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il prodotto possiede **significative** potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale **senza costi eccessivi**, tenendo conto in particolare di

(c) il prodotto possiede potenzialità di miglioramento **tecnicamente possibili ed economicamente giustificate** con riguardo all'impatto ambientale **sulla base**

quanto segue:

dell'analisi dei costi durante il suo ciclo vitale, tenendo conto in particolare di quanto segue:

Motivazione

Potenzialità "significative" rappresenta una definizione ambigua che limiterebbe il campo di applicazione della direttiva. Come indicato nell'allegato II la definizione dovrebbe essere basata sul metodo di analisi dei costi durante il ciclo vitale, tenendo conto anche di altri aspetti ambientali.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto *e* tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

Emendamento

(a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto *in* tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l'efficienza energetica *dalla produzione fino all'uso e allo smaltimento, facendo ricorso a dati scientifici*. La profondità dell'analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

Motivazione

I dati scientifici devono costituire la base pratica della presa di decisioni.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la

Emendamento

1. Conformemente ai criteri di cui all'articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18, la

Commissione stabilisce, entro il **6 luglio 2007**, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

Commissione stabilisce, entro il **31 ottobre 2011 e successivamente ogni tre anni**, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione.

Motivazione

Il termine per stabilire un piano di lavoro deve essere aggiornato di conseguenza. Inoltre, occorre indicare chiaramente qual è il periodo adeguato ai fini della modifica del piano di lavoro.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;

Emendamento

– misure di esecuzione cominciando dai prodotti ***o dai gruppi di prodotti*** che siano stati identificati dal programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;

Motivazione

A fini di conformità con l'emendamento 1 precedentemente proposto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Base di dati sulla progettazione ecocompatibile

1. La Commissione crea on-line una base di dati pubblica sulla progettazione ecocompatibile. Detta base di dati serve ad aumentare la trasparenza per i consumatori, l'industria e le autorità competenti e a facilitare una raccolta agevole e rapida di dati per i consumatori e le PMI. Inoltre la base di dati può essere utilizzata per dare all'industria l'opportunità di contribuire a definire e rivedere misure di attuazione fornendo dati aggiornati e rendere pubblica l'informazione pertinente che la Commissione, uno Stato membro o le parti interessate ritengono di importanza fondamentale ai fini della presente Direttiva e del raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. La base di dati sulla progettazione ecocompatibile consente:

(a) facilità d'accesso per i consumatori, le industrie, le PMI e le autorità competenti;

(b) l'inclusione di informazioni di prodotto adeguate sulla progettazione ecocompatibile e sulla prestazione delle imprese;

(c) semplicità di inserimento dei dati e facile interpretazione dei risultati;

(d) calcolo delle ecocaratteristiche dei prodotti utilizzando le basi di dati commercialmente disponibili sulla produzione e i materiali utilizzati.

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che mancano informazioni chiare e comprensibili sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. Inoltre, l'attuale processo di applicazione/studio dei prodotti è lungo e costoso, il che spiega l'esiguo numero di partecipanti agli incontri tra le parti interessate. Le PMI in particolare non sono adeguatamente rappresentate. Al fine di fornire informazioni facilmente accessibili sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti e per facilitare la partecipazione rapida e flessibile dei soggetti interessati, dovrebbe essere istituita una banca dati on-line sulla progettazione ecocompatibile.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 21

Testo della Commissione

Entro il **2012**, la Commissione verifica ***se sia opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia***, l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Emendamento

Entro il **1° gennaio 2012**, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, la soglia di dette misure, i meccanismi di sorveglianza del mercato e le pertinenti misure di autoregolamentazione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva ***al fine di:***

estendere il campo d'applicazione della presente direttiva ai prodotti non connessi all'energia con considerevoli potenzialità di miglioramento per ridurre gli impatti ambientali durante tutto il loro ciclo di vita e per conseguire l'efficienza delle risorse e dei materiali mediante una progettazione migliore.

includere prodotti aventi un volume di vendite e scambi nella Comunità inferiore a 200.000 unità all'anno, basandosi su una soglia di impatto ambientale.

Entro il 2010, la Commissione presenta un elenco dei prodotti prioritari che, se necessario, devono essere disciplinati prima del 2012, sulla base del loro attuale

impatto ambientale e dei previsti vantaggi futuri. In particolare, è data priorità ai prodotti aventi un impatto sui consumi di energia e di altre risorse, sia in fase di produzione che di utilizzo.

Motivazione

È necessario fissare un calendario chiaro di revisione della direttiva da parte della Commissione al fine di coprire tutti i prodotti e non affidarsi solo ad una valutazione dell'opportunità di "estendere il campo d'applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia" entro il 2012 . Inoltre, la rifusione nel 2012 deve riguardare anche tali prodotti il cui volume è inferiore a 200.000 unità, tenendo conto della durata vitale del prodotto e del suo impatto ambientale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE o 2002/95/CE;

soppresso

Motivazione

La gestione del rischio delle sostanze chimiche è adeguatamente disciplinata dalle disposizioni di REACH (regolamento 1907/2006/CE), che costituisce a livello mondiale lo strumento politico più esaustivo ed esigente in materia di sostanze chimiche. Lo scopo principale del regolamento è migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i rischi che possono derivare da tali sostanze. Occorre pertanto evitare qualsiasi misura nel quadro della proposta sulla progettazione ecocompatibile che duplichi le disposizioni di REACH, non sia conforme ad esse o le contraddica.

PROCEDURA

Titolo	Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	
Riferimenti	COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD)	
Commissione competente per il merito	ENVI	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 2.9.2008	
Relatore per parere Nomina	Mechtild Rothe 24.9.2008	
Esame in commissione	13.11.2008	11.12.2008
Approvazione	20.1.2009	
Esito della votazione finale	+: 46	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübiger, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev	

PROCEDURA

Titolo	Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia	
Riferimenti	COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD)	
Presentazione della proposta al PE	16.7.2008	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.9.2008	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ITRE 2.9.2008	JURI 2.9.2008
Pareri non espressi Decisione	JURI 25.6.2008	
Relatore(i) Nomina	Magor Imre Csibi 1.10.2008	
Esame in commissione	21.1.2009	
Approvazione	17.2.2009	
Esito della votazione finale	+: 46	–: 5
	0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Kläß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Domenico Antonio Basile	
Deposito	24.2.2009	